

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

**N. 34**

presentata dai Consiglieri regionali  
PORCU - CAU - COZZOLINO

il 19 luglio 2024

Ospitalità turistica esperienziale in simbiosi con la natura, in ambiti naturali e rurali

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il turismo è cruciale per lo sviluppo socioeconomico sostenibile della Sardegna, ma attualmente il suo potenziale non è pienamente valorizzato. Il contributo del turismo al PIL della Sardegna è intorno all'8 per cento, indicando margini di crescita significativi. Con un'adeguata strategia, il turismo può diventare un settore produttivo strategico dell'economia sarda e un fattore chiave per combattere lo spopolamento.

Per realizzare questo potenziale, è necessario costruire un nuovo sistema turistico sostenibile, responsabile e diversificato, con due obiettivi principali: la destagionalizzazione (rendendo l'isola attrattiva tutto l'anno) e la delocalizzazione (favorendo la presenza turistica nelle zone interne, migliorandone l'accessibilità e la capacità ricettiva).

Gli obiettivi che si vogliono realizzare con questa proposta di legge sono: la destagionalizzazione, per rendere l'isola attrattiva tutto l'anno e incrementare la delocalizzazione dei flussi turistici per favorire la presenza turistica nelle zone interne, migliorandone l'accessibilità e la capacità ricettiva.

Per raggiungere questi obiettivi, è necessario promuovere soluzioni ricettive turistiche innovative, a bassissimo impatto ambientale e senza consumo di suolo, come soluzioni ricettive esperienziali in simbiosi con la natura.

In questo senso, uno degli ambiti di maggiore impatto potenziale è quello che valorizza le relazioni tra il comparto turistico e il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico, favorendo un'offerta integrata attraverso un approccio sistemico.

La presente proposta di legge è finalizzata a integrare e innovare le norme in materia di turismo, contenute nella legge regionale del 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), introducendo e disciplinando forme di ospitalità turistica esperienziali in ambienti naturali e rurali, che favoriscano la creazione di esperienze turistiche immersive, dove il visitatore diventa il protagonista dell'e-

sperienza e non solo spettatore ed è nel contempo responsabilizzato nella tutela del patrimonio ambientale e culturale della Sardegna.

L'articolo 2 modifica il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017, introducendo tra le denominazioni delle strutture ricettive disciplinate dalla norma la tipologia delle soluzioni ricettive esperienziali in simbiosi con la natura.

L'articolo 3 introduce nella legge regionale n. 16 del 2017 l'articolo 16 bis, nel quale il comma 1 definisce quali sono le soluzioni ricettive esperienziali in simbiosi con la natura; il comma 2 indica che tali soluzioni possono essere realizzate in ambienti naturali e rurali, anche utilizzando edifici o manufatti esistenti; il comma 3 specifica che le soluzioni ricettive esperienziali dirette a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee non costituiscono attività rilevante ai fini urbanistici e edilizi, anche se collocate in via continuativa; il comma 4 deroga ai limiti di superficie, alle altezze minime e ai requisiti igienico-sanitari; il comma 5 demanda alla Giunta regionale la predisposizione di un regolamento attuativo per le soluzioni ricettive esperienziali in simbiosi con la natura.

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 della legge regionale dell'11 maggio 2015, n. 11 (Ospitalità in spazi aperti), consentendo l'utilizzo delle soluzioni ricettive esperienziali in simbiosi con la natura.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione disciplina e promuove l'istituzione di forme di ospitalità turistica esperienziale al fine di valorizzare il proprio patrimonio naturale, culturale e paesaggistico, incrementare e distribuire in modo più omogeneo gli afflussi turistici e favorire lo sviluppo socio-economico sostenibile della Sardegna e delle sue comunità.

### Art. 2

#### Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017 (Denominazione delle strutture ricettive)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:  
a) dopo la lettera c) è introdotta la seguente:  
"c bis) soluzioni ricettive esperienziali in simbiosi con la natura."

### Art. 3

#### Integrazione dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 16 del 2017

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:  
"Art. 16 bis (Definizione delle soluzioni ricettive esperienziali in simbiosi con la natura)

1. Sono soluzioni ricettive esperienziali in simbiosi con la natura le attività micro-ricettive aperte al pubblico, ecocompatibili e a bassissimo impatto ambientale, realizzate con manufatti aventi caratteristiche di reversibilità totale sul paesaggio circostante, finalizzate a favorire nell'ospite un'esperienza dal forte impatto emotivo, spirituale, sociale, culturale. Tali soluzioni sono definite e disciplinate dal regolamento di attuazione di cui al comma 5.

2. Le soluzioni di cui al presente articolo possono essere realizzate in ambienti naturali e in ambienti rurali, di proprietà pubblica o privata. È consentito eventualmente l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, che possono essere eventualmente recuperati mediante l'utilizzo di

elementi ecocompatibili facilmente rimovibili nel rispetto delle leggi in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

3. Le soluzioni di cui al presente articolo che sono dirette a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee, anche se collocate in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine, tali soluzioni non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.

4. Per le soluzioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti minimi di superficie dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, previsti da leggi regionali e regolamenti edilizi comunali e le prescrizioni relative alle altezze minime e ai requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti a strutture turistico-ricettive.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva un regolamento attuativo per le soluzioni di cui al presente articolo che contiene:

- a) la definizione delle tipologie;
- b) le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche e operative;
- c) ogni altra disposizione necessaria.".

#### Art. 4

##### Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2015 (Ospitalità in spazi aperti)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998) è aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli agricampeggi possono, altresì, disporre delle soluzioni ricettive esperienziali in simbiosi con la natura di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n.16 del 2017.".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2015 è così sostituito:

"3. L'ospitalità in spazi aperti è realizzata esclusivamente in ambienti rurali e in ambienti naturali.".

#### Art. 5

##### Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi

o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

#### Art. 6

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)